



COMUNE di VAL DELLA TORRE
Provincia di TORINO

RG/

**REGOLAMENTO
PER LA DOTAZIONE
DI DIVISE E VESTIARIO DA LAVORO
E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

REDATTO A NOVEMBRE 2007
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 28.11.2007

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
ART. 2 – PERSONALE INTERESSATO	pag. 3
ART. 3 – ONERE DELLA FORNITURA	pag. 4
ART. 4 – DISCIPLINA VESTIARIO	pag. 4
ART. 5 – CALENDARIO CAMBIO VESTIARIO E DIVISA	pag. 5
ART. 6 – RINNOVO DIVISA	pag. 5
ART. 7 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI AREA	pag. 5
ART. 8 – OBBLIGO D'USO DEI DPI	pag. 5
ART. 9 – CONFORMITA' DEI DPI	pag. 5
ART. 10 – SCELTA DEI DPI	pag. 6
ART. 11 – CONSERVAZIONE E USO DEI DPI	pag. 6
ART. 12 – SANZIONI	pag. 6
ART. 13 – LAVAGGIO INDUMENTI	pag. 6
ART. 14 – SPOGLIATOI	pag. 6
ART. 15 – SOSTITUZIONE DEI DPI	pag. 6
ART. 16 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI	pag. 6

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la fornitura di capi di vestiario e DPI al personale del Comune di Val della Torre, tenuto all'obbligo della divisa ed all'uso dei DPI durante il servizio con particolari norme circa il loro uso, la conservazione, la durata minima e il rinnovo.

ART. 2 - PERSONALE INTERESSATO

Secondo le esigenze dei vari servizi, il Comune di Val della Torre fornisce capi di vestiario e DPI nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, al seguente personale:

- operai
- autisti scuolabus
- vigili urbani.

Le sostituzioni dei capi di vestiario e delle divise verranno proposte di volta in volta al Funzionario Responsabile di Area il quale provvederà in merito, sentito l'interessato e valutate le reali condizioni dei capi.

OPERAI E AUTISTI SCUOLABUS

DIVISA INVERNALE:

n. 2 pantaloni sintetici alta visibilità	durata min. anni 2
n. 1 gilet alta visibilità	al bisogno
n. 2 maglioni girocollo o a collo alto blu o pile	durata min. anni 1
n. 1 scarpe alte antinfortunistiche	durata min. anni 2
n. 1 stivali antinfortunistici	durata min. anni 2
- in aggiunta per il personale addetto ai servizi esterni:	
n. 1 giacca a vento con int. staccabile alta visibilità con tasca trasparente portacartellino	durata min. anni 4
n. 1 berretto invernale (a richiesta)	durata min. anni 2

DIVISA ESTIVA:

n. 3 camicia cotone o polo manica corta alta visibilità	durata min. anni 1
n. 1 gilet alta visibilità	al bisogno
n. 2 pantaloni cotone alta visibilità	durata min. anni 2
n. 1 scarpe estive antinfortunistiche	durata min. anni 2
n. 1 giubbino leggero cotone alta visibilità con tasca portacartellino	durata min. anni 2
n. 1 berretto leggero con visalino (a richiesta)	durata min. anni 2
n. 1 completo impermeabile giacca e pantaloni	durata min. anni 2

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI ADDETTI A SPAZZATURA STRADE, LAVORAZIONI SU STRADA, SFALCIO ERBA, LAVORI IN ELEVAZIONE, MANUTENZIONI VARIE:

guanti cuoio	al bisogno
guanti impermeabili in resina nbr	al bisogno
guanti gomma dielettrici	al bisogno
cuffie o otoprotettori	al bisogno
elmetto	durata min. anni 4
mascherine antipolvere antivapori organici	al bisogno
grado di protezione 1 e 2 e 3	
maschera intera panoramica	al bisogno
visiere – occhiali	al bisogno
tute usa e getta in tyvek	al bisogno
1 tuta alta visibilità	durata min. anni 4
imbracatura	durata min. anni 4

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI ADDETTI ALLA SALDATURA, SMERIGLIATURA, TRAPANO, MANUTENZIONI MECCANICHE VARIE:

guanti	al bisogno
gambali	al bisogno
maschera con vetri inattici	al bisogno
mascherine antipolvere antivapori organici	al bisogno
grado di protezione 1 e 2 e 3	
scarpe di sicurezza con puntale antischiacciamento	durata min. anni 4
elmetto	durata min. anni 4
occhiali a stanghetta con ripari laterali	durata min. anni 4

VIGILI URBANI

DIVISA ORDINARIA INVERNALE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA:

n. 1 giacca (quattro bottoni dorati per gli uomini tre per le donne)	durata min. anni 2
n. 2 pantaloni (uomini) (paia alla volta)	durata min. anni 3
n. 2 gonna o gonna pantalone (donne)	durata min. anni 2
n. 1 giubbotto (termico impermeabile)	durata min. anni 3
n. 1 impermeabile	durata min. anni 5
n. 1 copripantaloni impermeabili	durata min. anni 3
n. 3 camicia maniche lunghe, taschino sinistro collo a punta per il personale femminile	durata min. anni 2
n. 1 maglione collo alto, colore blu notte	durata min. anni 1
n. 1 pullover collo "V" con rinforzi sulle maniche e spalle, taschino porta penne sulla manica sinistra	durata min. anni 2
n. 1 pullover senza maniche collo "V", rinforzi sulle spalle	durata min. anni 2
n. 1 cravatta	durata min. anni 1
n. 4 calze gamba lunga (paia ogni anno)	durata min. anni 1
n. 1 scarpe basse idrorepellenti-traspiranti	durata min. anni 1
n. 1 scarponcino, cinque fori (uomini)	durata min. anni 1
n. 1 stivali, pelle nera, imbottiti (donne)	durata min. anni 2
n. 1 guanti pelle nera	durata min. anni 1
n. 1 cintura cuoio nera, fibbia brunita	durata min. anni 4
n. 1 guanti idrorepellenti foderati cotone rifrangenti sul dorso	durata min. anni 3
n. 1 copricapo con distintivi	durata min. anni 2
n. 1 sciarpa blu notte	durata min. anni 3
n. 1 cappotto	durata min. anni 6
n. 1 cinturone cuoio bianco con accessori	durata min. anni 2

DIVISA ORDINARIA ESTIVA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA:

n. 1 giacca (quattro bottoni dorati per gli uomini, tre per le donne)	durata min. anni 2
n. 2 pantaloni uomini (paia alla volta)	durata min. anni 3
n. 2 gonna o gonna pantalone (donne)	durata min. anni 2
n. 2 camicia manica corta con taschini e portatubolari	durata min. anni 2
n. 2 tubolare liscio color blu notte	durata min. anni 5
n. 2 calze corte (uomini)	durata min. anni 1
n. 2 collant (donne)	durata min. anni 1
n. 1 scarpe pelle nera (uomini)	durata min. anni 1
n. 1 scarpe chanel, pelle blu notte (donne)	durata min. anni 1
n. 1 guanti bianchi in cotone	durata min. anni 1
n. 1 cintura in canapa bianca con stemma p.m.	durata min. anni 2
n. 1 copricapo bustina in tessuto blu	durata min. anni 2
n. 1 giacca a vento, traspirante e impermeabile con doppia chiusura, blu notte	durata min. anni 4

ART. 3 - ONERE DELLA FORNITURA

L'onere della fornitura e del rinnovamento dei capi di vestiario e DPI è completamente a carico dell'Ente, tranne i casi di incuria o di negligenza del dipendente nella conservazione degli indumenti.

ART. 4 - DISCIPLINA VESTIARIO

I capi di vestiario forniti devono essere sempre indossati durante l'orario di servizio, devono essere tenuti in perfetto ordine e qualora ciò non si verificasse l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti previo richiamo scritto da parte dei relativi Responsabili.

Nel caso in cui un capo di vestiario non sia più idoneo all'uso prima del termine minimo della durata fissata dal presente Regolamento, l'Ente provvede alla sua sostituzione, addebitando la relativa spesa a carico del consegnatario, qualora risulti che la minore durata dell'indumento sia stata determinata da incuria o negligenza del dipendente.

ART. 5 - CALENDARIO CAMBIO VESTIARIO E DIVISA

La sostituzione dei capi di vestiario al personale dipendente avviene a cura dei rispettivi responsabili del servizio.

Il personale dipendente è tenuto ad indossare, di norma, la divisa invernale a partire da ottobre e la divisa estiva a partire da maggio. Fanno eccezione gli agenti della Polizia Municipale, la quale si orienterà sulla base di analogo comportamento delle altre forze di polizia.

Al personale stagionale o a tempo determinato saranno forniti i capi di vestiario relativi alla stagione di durata dell'incarico.

ART. 6 - RINNOVO DIVISA

Il rinnovo dei capi di vestiario al personale dipendente avviene a cura dei rispettivi responsabili.

Il relativo provvedimento deve essere corredato da un elenco nominativo dei dipendenti, con l'indicazione per ciascuno di essi, dei capi di vestiario necessari, delle taglie e della data dell'ultima fornitura, rispettando quanto stabilito negli allegati riguardanti i capi di vestiario delle varie categorie di appartenenza.

L'eventuale sostituzione di capi di vestiario prima del termine di durata previsto, può avvenire solo previa richiesta motivata del dipendente interessato che la trasmetterà unitamente al capo di vestiario non più utilizzabile al Responsabile di Area, il quale valuterà l'eventuale proposta di addebito della relativa spesa, qualora risulti accertata l'incuria o la negligenza da parte del dipendente nella conservazione dell'indumento.

In caso di trasferimento ad altro incarico, verrà sospesa la fornitura degli oggetti di vestiario di cui non si debba più far uso.

Ad eccezione dei capi di vestiario che debbono essere obbligatoriamente forniti per legge, la divisa del personale assunto a tempo determinato viene fornita in misura minima alle esigenze di servizio.

ART. 7 - COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI AREA

I responsabili dai quali dipendono gli aventi diritto provvedono a controllare lo stato di conservazione dei vari capi di vestiario e l'osservanza dell'obbligo di indossare la divisa durante l'orario di servizio.

Essi provvedono inoltre alla tenuta di apposite schede individuali nelle quali devono essere registrate, di volta in volta, le assegnazioni dei vari capi di vestiario, facendo firmare per ricevuta il ritiro del materiale da parte dell'interessato.

ART. 8 - OBBLIGO D'USO DEI DPI

I DPI devono essere impiegati quando I RISCHI NON POSSONO ESSERE EVITATI O SUFFICIENTEMENTE RIDOTTI da misure tecniche di prevenzione, da mezzi o sistemi di protezione collettiva, da misure, metodi o provvedimenti di riorganizzazione del lavoro.

ART. 9 - CONFORMITA' DEI DPI

Gli indumenti e materiali devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 10 - SCELTA DEI DPI

I DPI sono strettamente personali; nella scelta e nell'acquisto si dovrà tener conto delle esigenze ergonomiche dei lavoratori e dovranno essere adeguati all'ambiente di lavoro in cui saranno usati.

ART. 11 - CONSERVAZIONE E USO DEI DPI

I lavoratori saranno istruiti sui diversi sistemi di conservazione.

I lavoratori sono tenuti a conservare i DPI in dotazione secondo norma e non apportarvi modifiche.

Il Dispositivo deve essere tenuto sempre in perfetto stato di conservazione e igienicamente pulito.

Durante l'uso vanno osservate scrupolosamente le indicazioni d'uso e le limitazioni indicate dal fabbricante, e quando previste, le eventuali istruzioni complementari fornite dal datore di lavoro.

ART. 12 – SANZIONI

Il Lavoratore che non dovesse rispettare le norme di conservazione e d'uso dei DPI potrà essere sottoposto ad azione disciplinare, fatte salve ogni sanzione penale, e indotto a risarcire l'eventuale danno.

L'Amministrazione non è responsabile di danni derivanti da omissis o scorretto uso di DPI.

ART. 13 - LAVAGGIO INDUMENTI

Esclusivamente per le lavorazioni considerate a rischio biologico (interventi su fognatura), e qualora necessario per la rottura della tuta in tyvec, il lavaggio e la disinfezione degli indumenti di lavoro sarà effettuato a cura dell'Amministrazione.

ART. 14 – SPOGLIATOI

Gli indumenti da lavoro saranno collocati in armadietti che li tengano separati dagli indumenti civili.

ART. 15 - SOSTITUZIONE DEI DPI

I DPI saranno sostituiti ogni qualvolta non risulteranno idonei alle lavorazioni per le quali erano stati destinati, quando il loro grado di usura non garantirà l'efficacia durante il loro uso, quando si saranno modificate le condizioni di lavoro per le quali erano stati acquistati.

ART. 16 - COMPETENZE DEI RESPONSABILI

I responsabili di servizio dai quali dipendono gli aventi diritto provvedono, a controllare lo stato di conservazione e l'obbligo di utilizzo secondo le modalità d'uso di ogni DPI; hanno l'obbligo inoltre di segnalare alla direzione eventuali insufficienze e richiedere l'adeguamento delle misure di protezione.

Essi utilizzeranno degli specifici moduli, forniti dal Datore di Lavoro, nei quali saranno registrate le consegne di DPI e che saranno debitamente controfirmati in modo da poter dimostrare l'avvenuta distribuzione.